

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 851

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RUFFINO, BRINA, SCHEDA, CALVI, COVI,  
COMPAGNA, BONO PARRINO, PAIRE, DONATO, CAPPUZZO  
e PICANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1992**

---

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	7
Articolo 1 - Norme di interpretazione autentica .....	»	7
Articolo 2 - Norme procedurali e di attuazione .....	»	9
Articolo 3 - Copertura finanziaria .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Nella trascorsa legislatura furono presentati numerosi disegni di legge (atti Senato n. 287, 1122, 1130, 1786, 1932 e 1995), tendenti a dare soluzione organica e definitiva ai tanti problemi, di carattere giuridico e finanziario, connessi agli indennizzi spettanti ai nostri concittadini profughi dai territori ceduti, dalle ex colonie e dall'estero, in dipendenza sia delle vicende belliche che di eventi successivi.

Orbene, nella seduta del 21 marzo 1991 la Commissione finanze e tesoro del Senato decideva di assumere come testo base quello unificato, proposto dall'apposito comitato ristretto, sul quale avevano concordato tutte le associazioni di rimpatriati che erano state espressamente sentite.

Il testo unificato incontrò il consenso della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), anche se il Ministero del tesoro sollevò problemi di copertura finanziaria.

Pur tuttavia, in sede di esame della legge finanziaria 1992-1994, il Governo accolse come raccomandazione, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 1992,

impegna il Governo:

a reperire la disponibilità finanziaria finalizzata agli interventi in favore dei cittadini italiani che hanno perduto beni e diritti all'estero in riferimento alle proposte di legge all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato».

9.3003.24 NERI, DE CINQUE, ORLANDO, TOTI, VETTORI, ROBOL, BOGGIO, POSTAL, CONDORELLI, BERTOLDI, FAVILLA, TAGLIAMONTE

Il citato disegno di legge è stato ora ripresentato da numerosi senatori di ogni gruppo politico ed ha assunto il n. 329 - senatore Calvi - ed il n. 532 - senatori Ruffino ed altri -. Esso affronta in modo equo e definitivo tutti i problemi dei nostri rimpatriati e dovrebbe venire approvato nella sua integrale stesura se non esistesse l'attuale, grave situazione del nostro bilancio, comportando tale disegno di legge uno stanziamento di 1.500 miliardi, sia pure in sei anni.

Pertanto i proponenti hanno ritenuto opportuno presentare il presente disegno di legge, che mira esclusivamente a dare interpretazione autentica ed a far chiarezza alle norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, spesso di dubbia interpretazione, e che hanno dato adito a numerose e complesse vertenze giudiziarie, che verrebbero definite, rendendo altresì giustizia ai rimpatriati che non siano stati in grado, per ragioni economiche, di adire le vie legali.

Riteniamo inoltre necessario integrare la legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, con alcune norme di attuazione, molto utili sia agli interessati che alla stessa pubblica amministrazione, ai fini della auspicata semplificazione delle procedure.

Al contrario, il disegno di legge non affronta, data la difficile situazione finanziaria del nostro Paese, lo spinoso problema del coefficiente di rivalutazione: problema questo che comporterebbe ovviamente oneri finanziari di notevole entità.

I proponenti si augurano, ora, che il disegno di legge, in considerazione di quanto sopra esposto, possa ottenere l'appoggio di tutti i gruppi politici e quindi essere sollecitamente approvato.

Ciò indubbiamente non ostacolerà, anzi agevolerà, non appena la situazione finan-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziaria del nostro Paese sarà migliorata, l'approvazione della norma che affronti il problema basilare, ovviamente più oneroso, della rivalutazione degli indennizzi, attualmente stabiliti con criteri eccessivamente restrittivi e contrastanti sia con i trattati internazionali sia con ogni criterio di equità.

Per quanto riguarda le singole norme proposte, si fa presente quanto segue: con il comma 1 dell'articolo 1 viene data interpretazione autentica all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per quanto riguarda l'indennizzabilità dei beni immateriali, chiarendo, altresì, che in essi rientra l'avviamento commerciale.

La necessità di tale norma deriva dalle seguenti considerazioni:

a) la dizione dell'articolo 1 della citata legge è talmente ampia (beni, diritti ed interessi) da non potere escludere i beni immateriali: altrimenti la legge avrebbe avuto una dizione del genere: «beni materiali... eccetera»;

b) da sempre, l'avviamento è considerato un bene insito del patrimonio dell'azienda, base per la valutazione dell'entità di ogni attività economica;

c) spesso in alcune attività, il valore dell'avviamento è addirittura più importante di quello relativo al complesso dei beni materiali, come spesso capita nel campo artigianale, commerciale, professionale, eccetera;

d) la giurisprudenza è ormai unanime nel riconoscere tali principi e quindi condannare la pubblica amministrazione a liquidare l'indennizzo relativo. Si veda, fra le altre, le seguenti sentenze:

1) Corte suprema di Cassazione - sezioni unite civili del 13 gennaio 1977, con la quale si afferma che l'avviamento fa parte integrante del valore dell'azienda ed è pertanto indennizzabile;

2) tribunale civile di Roma - I sezione - del 28 gennaio 1974, con la quale viene incluso l'avviamento fra i beni indennizzabili;

3) sentenza del tribunale civile di Roma - I sezione - del 30 marzo 1985 che

conferma in modo chiaro l'orientamento della magistratura e verso la quale la pubblica amministrazione non ha ricorso accettandolo quindi implicitamente ma che poi, contraddicendosi, non ha applicato.

Il comma 2 dell'articolo 1 fornisce interpretazione autentica al richiamato articolo 1 della legge n. 16 del 1980 come modificato dalla legge n. 135 del 1985 per quanto riguarda l'applicabilità dei coefficienti di rivalutazione ai crediti di lavoro ed in valuta, ai titoli, eccetera.

Infatti tale applicabilità, data la dizione letterale della legge, dovrebbe essere fuori discussione in quanto la stessa non discrimina tali beni.

Ma poichè la pubblica amministrazione non riconosceva la rivalutazione, la giurisprudenza è stata unanime a condannare la stessa pubblica amministrazione, dando ragione sempre ai ricorrenti. Vedi sentenze:

1) Consiglio di Stato del 5 luglio 1989, con la quale si dichiara che i crediti vanno rivalutati secondo i coefficienti di adeguamento previsti dalle leggi vigenti al pari degli altri beni perduti. E tale sentenza inoltre ribadisce, sia pure indirettamente, tale principio quando afferma che il valore delle azioni non quotate in borsa va determinato in relazione al valore dei beni di proprietà della società, anzichè in relazione al valore nominale;

2) tribunale amministrativo del Lazio, III sezione, 17 febbraio 1989;

3) tribunale amministrativo del Lazio, III sezione, 5 marzo 1990;

4) tribunale amministrativo del Lazio, III sezione, 6 maggio 1992, n. 484;

5) tribunale amministrativo del Lazio, III sezione, 6 maggio 1992, n. 500.

Orbene in tutte queste sentenze viene confermato che all'indennizzo relativo ai crediti in valuta, eccetera, deve essere applicato il coefficiente di rivalutazione. E di fronte ad una giurisprudenza così consolidata, la pubblica amministrazione continua a procedere sulla sua strada, e da anni.

Con il comma 3, dell'articolo 1 si stabilisce, in modo inequivocabile, come il requi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sito della cittadinanza vada richiesto e dimostrato in riferimento esclusivo al momento del verificarsi delle perdite, come d'altronde dovrebbe essere ovvio.

Con il secondo periodo del comma 3, si consente agli aventi diritto, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà per il decorso del tempo o per situazioni eccezionali verificatisi negli Stati esteri interessati, la produzione di una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente.

Infatti alcuni Stati - tra cui la Libia - rifiutano il rilascio di ogni e qualsiasi documento in merito.

Infine, viene risolta una difficoltà di carattere burocratico, opposta dalla pubblica amministrazione alla liquidazione degli indennizzi relativi a beni situati nei territori nei quali a suo tempo vigeva il sistema tavolare.

Con il comma 4 si ritiene opportuno confermare e meglio precisare la portata delle agevolazioni fiscali, già previste da tutte le leggi precedenti in materia, in quanto nel passato il fisco le ha interpretate a volte in maniera non conforme né allo spirito né alla lettera delle leggi succitate.

Il comma 5, relativo al reimpiego degli indennizzi ed al contributo statale, interpreta e chiarisce le precedenti norme in materia (articolo 2 della legge n. 16 del 1980 come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 135 del 1985).

Ciò si ritiene necessario in quanto la pubblica amministrazione ha sinora, soprattutto per quanto riguarda i termini entro i quali gli interessati potevano presentare la relativa domanda, dato un'interpretazione, a nostro parere non conforme alla norma, che ha bloccato molte operazioni economiche inerenti il reimpiego stesso per il ché - oltretutto - pendono innanzi alla magistratura amministrativa vari ricorsi.

Il comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge prevede con la conferma delle procedure vigenti per le riliquidazioni degli indennizzi mentre con il comma 2 vengono riaperti per centoventi giorni i termini per chiedere la revisione della

stima dei beni, già effettuata a norma delle precedenti disposizioni in materia.

Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 16 del 1980 come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 16 del 1980 come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 135 del 1985, (che prevede appunto la revisione della stima) ha dato luogo ad interpretazioni restrittive da parte della pubblica amministrazione, la quale ha inteso applicare il termine di centoventi giorni per chiedere dette revisioni anche a chi ha già prodotto, in passato, domanda di indennizzo o denuncia di danno.

La necessità poi di riaprire i termini (comma 4), limitatamente alle perdite che rientrano nell'attuale legislazione, a favore di quei danneggiati che non esplicarono a suo tempo tale formalità, deriva da due constatazioni: la prima si riferisce alla situazione di molti danneggiati, che all'epoca non vennero a conoscenza dell'emanazione delle leggi in materia e quindi non poterono espletare dette formalità; la seconda alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione, che relativamente a vari benefici, previsti - da ultimo - dalla legge n. 135 del 1985 ha preteso, per riconoscere la concessione dei benefici stessi, che la specifica domanda fosse presentata entro il termine di centoventi giorni ignorando il secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge n. 135 del 1985.

Con il comma 6 dell'articolo 2 viene anzitutto sanata una disparità di competenza tra le varie commissioni operanti in questa materia; infatti, mentre le deliberazioni di tre di esse (territori ceduti alla Jugoslavia, Zona B del territorio libero di Trieste e Tunisia) hanno carattere vincolante, le deliberazioni della quarta, relativa a beni perduti in altri Paesi (ex colonie, Libia, Etiopia, tutti i Paesi esteri) sono soltanto consultive.

È opportuno, pertanto, che anche le deliberazioni di questa ultima commissione siano vincolanti per l'amministrazione.

Con lo stesso comma 6 vengono stabiliti termini procedurali per l'attuazione delle deliberazioni e si chiarisce che la materia regolata dalle leggi sui beni perduti all'estero è di competenza del giudice ordinario.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al comma 7, con la lettera *a*) si integrano le norme della legge n. 135 del 1985 per quanto riguarda i beni perduti in Tunisia nonché nello Zaire in quanto le norme stesse non sono nel merito sufficientemente chiare.

Con la lettera *b*) le liquidazioni degli indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, nonché quelli annessi a suo tempo all'Italia, vengono equiparate per ragioni di equità - ai soli fini dell'applicazione del coefficiente - a quelle previste per gli altri territori ceduti in base al Trattato di pace.

Al comma 8, si prevede la costituzione di una commissione centrale competente a deliberare sui ricorsi presentati dagli interessati avverso i provvedimenti emessi dal Ministero del tesoro in materia, che si rende opportuna per eliminare la grande mole di ricorsi alla magistratura ordinaria, attualmente pendente, nonché per dare la possibilità agli interessati soprattutto meno abbienti, di poter ricorrere avverso i provvedimenti della pubblica amministrazione senza affrontare le notevoli spese che comportano le vertenze innanzi alla magistratura ordinaria, nonché di ottenere giustizia in tempi ben più brevi.

Con il comma 15 si intende sfoltire il gran numero di domande di indennizzo tuttora giacenti, introducendo un termine ultimativo di sei mesi per la produzione di documenti richiesti dall'amministrazione.

Infatti molti cittadini che hanno perduto i beni, specialmente nell'immediato dopoguerra, sono deceduti ed i figli, e spesso i nipoti, non sono in grado di reperire i documenti, per lo più di un certo costo ed impegno, data anche, nella maggior parte dei casi, la modesta entità dell'indennizzo che dovrebbero ricevere.

Si è previsto, pertanto, che dopo centotanta giorni senza alcun cenno di risposta, la pratica venga definitivamente archiviata.

Con il comma 18 il disegno di legge ha lo scopo di richiamare annualmente l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'*iter* delle liquidazioni di cui trattasi, attualmente estremamente lento.

Non disponiamo in merito di statistiche ufficiali, ma tutto lascia ritenere che oggi non si liquidino più di 1.500 indennizzi all'anno; e ciò a fronte di un complesso di ben 54.000 istanze. Un dato scoraggiante, che richiede l'emanazione di un'apposita norma a carattere politico-amministrativo.

Per quanto riguarda poi gli oneri finanziari, si fa presente che il disegno di legge non comporta maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dalle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, in quanto trattasi, nella specie, di norme di interpretazione autentica e procedurali.

Pertanto nessun ulteriore stanziamento di bilancio è previsto in aggiunta a quanto già stanziato sul capitolo 4543 del Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Norme di interpretazione autentica)*

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 come modificato dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Pertanto il Ministero del tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sugli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre alcuna documentazione, detto indennizzo verrà liquidato, a richiesta degli stessi, nella misura del 35 per cento del valore attribuito al complesso dei beni materiali dell'azienda.

2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.

3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dello articolo 1 della legge 5

aprile 1985, n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza, dichiarazione resa al pretore o ad un notaio, dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facoltà è concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti, dato il tempo trascorso. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile.

4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.

5. Il concorso statale dell'8 per cento, per quindici anni sugli interessi da pagarsi per mutui, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 2, della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma delle predette leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985, nonché della presente.

6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5, deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica nel decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione della autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.

7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

### *(Norme procedurali e di attuazione)*

1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.

4. Limitatamente alle perdite avvenute precedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 135 del 1985 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere gli indennizzi ed ogni altro beneficio previsto dalla detta legge, nonché dalle altre precedenti in materia.

5. Le domande potranno essere presentate entro il termine perentorio di centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia dal soggetto direttamente danneggiato che da un solo degli aventi causa, a qualsiasi titolo; gli indennizzi già liquidati debbono considerarsi acconti e vanno quindi detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

6. Le deliberazioni delle commissioni previste dall'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, hanno carattere vincolante; le commissioni interministeriali sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro un mese dalla data delle riunioni. Le deliberazioni delle commissioni interministeriali sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di approvazione dei verbali di cui al presente comma. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.

7. Le provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:

a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e società italiani che, nel decennio 1960-1970, abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;

b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, ai termini del trattato di pace, nonché a quelle, del pari eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, si

applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

8. Avverso i provvedimenti di liquidazione è ammesso ricorso da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla commissione centrale composta:

a) da un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, che la presiede;

b) da un magistrato di Cassazione o verosia del Consiglio di Stato, con funzioni di vice presidente;

c) da un rappresentante della Corte dei conti;

d) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

f) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

g) da un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

h) da un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

i) da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali);

l) da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie di profughi:

- 1) dei territori ceduti alla Jugoslavia;
- 2) della zona B del territorio libero di Trieste;
- 3) delle ex colonie;
- 4) della Tunisia;
- 5) dell'Albania;
- 6) della Libia;
- 7) dell'Etiopia e degli altri Paesi.

9. Per ogni membro effettivo verrà nominato un supplente.

10. La commissione delibera anche in via di equità.

11. A parità di voti prevale quello del presidente.

12. I relatori verranno nominati dal presidente, a turno fra i componenti.

13. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno nove componenti, compreso il presidente od il vice presidente.

14. Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai membri della commissione.

15. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.

16. Trascorso il termine di cui al comma 15, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dei relativi benefici.

17. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze ove solo parte degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.

18. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:

- a) il numero delle istanze liquidate;
- b) l'importo complessivo erogato;
- c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
- d) le iniziative assunte o da assumere perchè la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il più breve termine possibile.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Le norme previste dalla presente legge, avendo carattere di interpretazione autentica ed integrative delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1980, n. 153, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle citate leggi.